

PRIVACY/ I principi applicati in una sentenza del tribunale di Bari

Social, foto col consenso

E il placet è revocabile in ogni momento

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Stop alla diffusione sui social network di foto di persone senza il loro consenso. E l'assenso alla pubblicazione può essere revocato in qualsiasi momento. Questi i principi applicati dal tribunale di Bari con l'ordinanza del 7 novembre 2019, resa nella causa n. 6359/2017, con la quale il giudice ha ritenuto illegittimo l'operato di una signora, che ha pubblicato su Facebook quasi mille fotografie di un papà e dei suoi figli. L'interessato aveva spedito alla signora una raccomandata con la quale aveva dichiarato di non acconsentire alla pubblicazione sul profilo social e aveva chiesto, senza successo, la rimozione delle foto. Ne è seguita una causa e, all'esito, il tribunale scrive che la pubblicazione di una fotografia ritraente una persona è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta. Sulla base di questo principio, il tribunale ha appurato plurime violazioni. La prima violazione ha per oggetto il diritto all'immagine, da cui discende il divieto di pubblicazione delle fotografie. Con riferimento a questo profilo, il parametro normativo è duplice: da un lato c'è l'articolo 10 del codice civile (sull'abuso di immagine altrui) e dall'altro l'articolo 96 della legge sul diritto d'autore n. 633/1941 (divieto di esporre il ritratto di una persona). La seconda violazione tocca la disciplina della privacy: a questo proposito il tribunale cita l'articolo 6

Un velo sulle prove dei concorsi pubblici

Velo sulle prove dei concorsi pubblici, sui verbali di correzione dei compiti e sui curriculum dei candidati. Non si applica, infatti, l'accesso civico generalizzato (previsto dalla norme sul Foia italiano, articoli 5 e 5-bis del dlgs 33/2013): questo il parere n. 200 del 7 novembre 2019 del garante della privacy, che ha confermato la decisione di una università di negare a una persona l'accesso civico generalizzato agli elaborati scritti, ai verbali di correzione e ai curricula dei partecipanti a un concorso pubblico. La legge, spiega il garante, blocca l'accesso civico se questo può nuocere in concreto alla tutela dei dati personali dei partecipanti stessi. Il garante ricorda che con l'accesso civico chiunque può ottenere i dati e usarli liberamente. Un po' troppo soprattutto per un curriculum e per l'elaborato scritto. Non consentendo l'accesso civico ai curricula e agli elaborati scritti, prosegue il parere, si deve negare l'accesso civico anche ai loro verbali di correzione. E peraltro non si possono nemmeno fornire

i documenti, bianchettando qua e là: la presenza nei curricula di dati e informazioni dettagliate degli interessati, nota il garante, rende particolarmente difficile, se non impossibile, l'anonimizzazione del documento, mentre il fatto che l'elaborato scritto sia redatto di proprio pugno può rendere possibile la re-identificazione a posteriori del candidato. Lo sbarramento all'accesso civico generalizzato non blocca, però, la strada a quei concorrenti che chiedono copia degli atti di altri candidati invocando un loro specifico diritto ai sensi delle norme sull'accesso documentale (articoli 22 e seguenti della legge 241/1990). Il Foia ha, dunque, una sua nicchia di applicazione e non può aprire le porte alla divulgazione delle informazioni sui cittadini. Ci sono, infatti, molti tipi di accesso e i cittadini devono usare quello appropriato agli scopi di volta in volta perseguiti, rispettando i limiti previsti anche a tutela dell'interesse privato alla riservatezza.

Antonio Ciccina Messina

© Riproduzione riservata

del Regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati, noto come Gdpr, ai sensi del quale, di regola, ci vuole il consenso per trattare dati personali. Il giudice, pertanto, constatato il dissenso dell'interessato alla pubblicazione della sua immagine, ha concluso che la signora in questione ha compiuto un'attività illecita: l'omessa cancellazione delle foto dal proprio profilo Facebook realizza un abuso dell'immagine altrui. L'oggetto del dispositivo della sentenza è, dunque, l'ordine di immediata rimozione di ogni fotografia ritraente l'interessato e i suoi figli. Per la cronaca la sentenza fissa

una penale per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle fotografie. La sentenza, anche se non affronta direttamente il problema, rappresenta un'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del Gdpr che, stando alla lettera, esclude il trattamento dei dati per scopi esclusivamente personali dall'applicazione della normativa sulla privacy (e, quindi, escluderebbe la necessità del consenso ai sensi dell'articolo 6). Da notarsi anche che il «considerando» n. 18 al Gdpr considera come esclusivamente personale l'uso di un social network. Ora, per evitare contraddizioni, si deve dedurre

che il tribunale di Bari non ha considerato «esclusivamente personale» la comunicazione sistematica, che si realizza caricando le foto sui social. In questo senso prevedeva espressamente, tra l'altro, il vecchio codice della privacy italiano. Attenzione, dunque, a postare o a tenere in rete foto di chi non ha piacere di apparire o continuare a essere esposto.

© Riproduzione riservata

